

- Dato atto che avverso tale sentenza [redacted] s.r.l. ha proposto appello chiedendone la riforma e assumendo che il primo Giudice era, da un lato, incorso nella violazione dell'art. 67 comma II lett. f L. F. e, dall'altro lato, lamentando la mancata ricorrenza dei requisiti soggettivi per l'accoglimento della domanda;
- Dato altresì atto che si è costituito il Fallimento di [redacted] s.p.a. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e, in via di appello incidentale, subordinato all'accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello principale, la conferma dell'inefficacia del pagamento in questione nei confronti della massa dei creditori del fallimento e la revoca ai sensi dell'art. 67 comma II della L.F. dei pagamenti così come indicati nell'atto di citazione;
- Considerato che l'appello non ha alcuna ragionevole possibilità di essere accolto e che le censure mosse alla sentenza impugnata appaiono manifestamente infondate;
- Rilevato in particolare:
 - a) Che del tutto correttamente il Tribunale di Milano ha ritenuto non sussistessero i presupposti per l'invocata esenzione di cui all'art. 67 II comma lett. f L.F., in quanto la ratio della norma tende a favorire la continuazione dell'attività d'impresa e a tutelare gli interessi dei lavoratori e dei collaboratori e che, nel caso di specie, non potesse trovare applicazione attesa la qualità di fornitore di [redacted] s.r.l. nei confronti dell'appellata;
 - b) Che, difatti, il diritto di credito fatto valere dall'appellante non deriva da un rapporto di lavoro sottostante, bensì da un contratto di somministrazione, del tutto estraneo al rapporto intercorrente tra somministratore e lavoratore o tra quest'ultimo e l'utilizzatore; e che pertanto tale diritto di credito era qualificabile come diritto di credito commerciale che vede i lavoratori assunti e retribuiti direttamente dall'impresa di somministrazione;
 - c) che la norma invocata da parte appellante di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 276/2003, la quale prevede che l'utilizzatore sia obbligato in solido con il somministratore alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ai lavoratori, non rileva ai fini che qui interessano, poiché tale prerogativa, lungi dal qualificare il credito vantato dal somministratore quale credito da lavoro, trova applicazione in tutt'altra fattispecie e a tutela di altri interessi, quali, nello specifico, il credito vantato dai lavoratori in caso di inadempimento del somministratore;
- Rilevato che appare, altresì, sussistente l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria e segnatamente la *scientia decoctionis* poiché in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.Fall., - secondo il costante



orientamento della Suprema Corte¹ - seppure può essere correttamente provata anche attraverso indizi, gli stessi devono presentare i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, se consistono in elementi di fatto plurimi ed idonei a permettere una valutazione globale della situazione economica del solvens ai fini della prova, per presunzioni, della conoscenza effettiva.

- Considerando, ancora, che la Corte di Cassazione², ha affermato che il presupposto soggettivo, ai sensi dell'art. 67, comma 1, L.Fall. è costituito dalla conoscenza, da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore e non dalla semplice conoscibilità, sebbene la relativa dimostrazione possa fondarsi anche su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti secondo i criteri di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., indizi che siano tali da dimostrare che il terzo, adoperando la normale diligenza, non avrebbe potuto non avvedersi dello stato di dissesto economico del debitore, avendo riguardo al contegno normalmente assunto a fronte di determinate situazioni di fatto.
- Considerato allora che in tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato d'insolvenza del debitore va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito³;
- Considerato che, per maggiore chiarezza, ██████████ s.r.l. aveva ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano in data 30.08.2008 per il pagamento di € 1.039.717,39; che nell'ottobre 2009 ██████████ s.p.a. aveva pagato parzialmente il proprio debito con un residuo di € 141.000,00; che ██████████ s.r.l. aveva depositato istanza di fallimento; che al fine di evitare la procedura ██████████ s.p.a. aveva proposto la rateizzazione del debito in ragione della quale esso doveva essere estinto in 7 rate dall' 11.01.2010 al 31.07.2010 di cui la prima rata, di € 45.000,00, e le successive di importo di €

¹ Cass. Civ., Sez. III, 7/10/2010, n. 20834.

² Cass. Civ., 16/01/2011, n. 1834.

³ Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 6686/2012



16.000,00 ciascuna; che la prima rata, oggetto del presente giudizio, era stata corrisposta con assegno circolare; che a seguito di ciò [redacted] s.r.l. aveva depositato la desistenza;

- Rilevato la sussistenza della conoscenza da parte dell'appellante dello stato di insolvenza nel periodo considerato (29.10.2009 – 29.04.2010) emerge anche da altri elementi sintomatici e documentati in atti dalla curatela, quali: articoli di stampa che riguardavano il mancato pagamento di stipendi e le dimissioni di amministratori dipendenti dalla grave crisi finanziaria della società; il bilancio di esercizio al 31.12.2008 dimostrava il progressivo deterioramento della situazione della società tanto da indicare una perdita di oltre 20 milioni di Euro assolutamente sproporzionata rispetto a quello precedente, e un patrimonio netto sceso al valore negativo di € 6.565.219 in controtendenza rispetto al valore rilevato l'anno precedente di 3.815.691;

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Visti gli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.

- 1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da [redacted] s.r.l. contro Fallimento [redacted] s.p.a.;
- 2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di Fallimento [redacted] s.p.a. che liquida nella somma di € 9.515, oltre al contributo per spese generali nella misura del 15%, oltre IVA, se dovuta, e CPA;
- 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, aggiunto dall'art. 1, comma 17 della Legge 24/12/2012, n. 228 e che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso, in Milano il 30/06/2016

Luca Zago

IL PRESIDENTE
[Signature]

